

Accordo sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2007

Esclusione del pagamento in contanti in caso di partenza all'estero

Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli stati membri di UE e AELS sono entrati in vigore il 1° giugno 2007.

I trattati concernono la previdenza professionale nella misura in cui il pagamento in contanti della parte minima obbligatoria di una prestazione di libero passaggio è limitato se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi in un paese membro dell'UE o dell'AELS, nel quale è soggetto a un'assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità.

Questo riguarda tutti gli assicurati che escono dalla Cassa pensioni Posta e desiderano prelevare in contanti il proprio avere di libero passaggio o di previdenza prima dei 58 anni d'età.

Non sono invece toccati i versamenti di rendite, le prestazioni in capitale al sopraggiungere di un caso di previdenza, né i prelievi anticipati a scopo di promozione della proprietà d'abitazioni.

Il pagamento in contanti degli averi di previdenza non è più possibile se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

- la persona assicurata lascia la Svizzera per uno stato dell'UE o dell'AELS e
- nel paese nel quale si è stabilita (membro UE o AELS), la persona assicurata è soggetta all'assicurazione obbligatoria di uno stato per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità (pari al 1° pilastro cioè all'assicurazione AVS/AI in Svizzera).

Se anche solo uno dei criteri non è soddisfatto, in caso di partenza per l'estero l'intero avere può essere prelevato in contanti.

È considerata unicamente l'avere della parte obbligatoria (LPP).

Domande e risposte sul divieto di pagamento in contanti in caso di partenza definitiva all'estero

Quando e dove viene versato l'avere di previdenza?

Senza attestazione ufficiale dell'ente statale del paese UE o AELS in questione, la prestazione di uscita, in funzione dell'avere di vecchiaia LPP disponibile, non viene pagata per intero.

Non appena la Cassa pensioni Posta sarà in possesso di un certificato attestante che la persona assicurata è soggetta a un'assicurazione obbligatoria, il libero passaggio viene versato su un conto di libero passaggio presso una banca o impiegato per costituire una polizza di libero passaggio presso un istituto di previdenza. È escluso un versamento a un istituto estero, fatta eccezione per il Liechtenstein in caso di nuova attività lucrativa.

Se è attestato ufficialmente che la persona assicurata non è soggetta ad alcuna assicurazione obbligatoria, il totale del libero passaggio viene versato sul conto bancario o postale in Svizzera indicato dalla persona assicurata.

Una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente in uno stato membro dell'UE o dell'AELS ha diritto al pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita obbligatoria?

Il criterio determinante non è dato dall'inizio di un'attività lucrativa indipendente, bensì se la persona è soggetta o meno all'assicurazione obbligatoria di uno stato membro dell'UE o dell'AELS.



Chi è competente del coordinamento con i paesi UE e AELS in fatto di previdenza professionale?

Il Fondo di Garanzia LPP è l'organismo di collegamento della Svizzera per la previdenza professionale e garantisce che siano rispettate le disposizioni in vigore dal 1° giugno 2007 fra l'UE/AELS e la Svizzera. L'attestazione di un ente statale in merito all'esistenza di un'assicurazione obbligatoria costituisce la base in questo senso. Con i paesi della Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Slovenia, l'Italia, l'Austria, Grecia, Polonia il Fondo di Garanzia LPP ha stabilito una procedura dettagliata per lo scambio di dati, mentre con gli altri paesi sono in corso delle trattative. Informazioni a questo riguardo sono disponibili sul sito www.organismodicollegamento.ch.

A chi posso rivolgermi per avere ulteriori informazioni sul pagamento in contanti?

- Cassa pensioni Posta. Il numero di telefono della Sua persona di contatto è figurato sulla corrispondenza oppure
- Fondo di garanzia LPP. Organismo di collegamento Fondo di garanzia LPP, Eigerplatz 2, Casella postale 1023, 3000 Berna 14
Telefono: 031 380 79 71
Fax: 031 380 79 76
E-mail: info@verbindungsstelle.ch
Internet: www.verbindungsstelle.ch

Quali sono i Paesi membri dell'UE?

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Quali sono i Paesi dell'AELS?

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

Documenti da presentare in seguito all'emigrazione all'estero

- Il Questionario di uscita interamente compilato e debitamente firmato (Le verrà consegnato direttamente dal datore di lavoro, dopo aver disdetto il rapporto lavorativo);
- un annuncio di partenza definitivo del Suo ultimo comune di residenza;
- in caso di emigrazione in un paese dell'UE o dell'AELS la certificazione di un'istituzione statale concernente un eventuale obbligo di un'assicurazione statale. Se questa certificazione non fosse ancora disponibile, una richiesta di apertura di un conto di libero passaggio o di una polizza di libero passaggio in Svizzera;
- per le persone coniugate o in un'unione domestica registrata ai sensi della legge, l'autenticazione ufficiale della firma del partner;
- per le persone non coniugate, un'autenticazione ufficiale dello stato civile, la quale abbia una validità non più vecchia di 2 mesi al momento del pagamento;
- nuovo indirizzo all'estero.

Nota

Se la Cassa pensioni Posta viene informata da un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di un'omissione dell'obbligo di mantenimento, il pagamento del capitale può essere ritardato (art. 40 LPP art. 131 e 290 CC).

stato settembre 2021

